



MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE ***Approvate con deliberazione del C.C. n. 16 del 22.3.2014***

ART. 9bis - Diritto all'acqua

1. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.
2. Il Comune di Limone sul Garda riconosce il diritto all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
3. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico.
4. L'amministrazione comunale è tenuta ad informare adeguatamente la cittadinanza su qualunque circostanza ritenuta importante sull'argomento.

Art. 17 bis – Consiglieri incaricati

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri Comunali incarichi per progetti specifici, temporalmente correlati agli obiettivi da raggiungere, con funzioni istruttorie e per progetti mirati.
2. L'attribuzione di tali incarichi dà facoltà al Consigliere di partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto per il settore specifico della funzione assegnata o per quelli ad essa attinenti.
3. Il Consigliere incaricato deve possedere tutti i requisiti previsti per l'elezione ad assessore.

Art. 22 – Prima adunanza modificato

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, ed a tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Nella sua prima adunanza successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, in seduta pubblica e a voto palese, quale primo adempimento, provvede alla convalida degli eletti, giudicando le cause di ineleggibilità e disponendo le eventuali surrogazioni.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che comunque deve tenersi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco che provvederà alla comunicazione dei componenti della Giunta e agli ulteriori adempimenti compresa l'elezione della commissione elettorale comunale.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente Statuto.



Per pari opportunità

Art. 14 – introduzione comma 3

Comma 3 “Il Comune, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti assicurando, ove possibile in ragione del numero dei componenti da eleggersi, il rispetto dei criteri di opportunità tra uomo e donna, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale”.

Inserire l'art. 32bis - **Nomina e dimissioni dei rappresentanti del Comune o del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni.**

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni ricoperte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti assicurando, ove possibile in ragione del numero dei componenti da eleggersi, il rispetto dei criteri di opportunità tra uomo e donna, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale.
2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 sono di competenza del Consiglio comunale ogni qualvolta la legge lo preveda o disponga espressamente.
3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al comma 1. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
5. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco. Il Sindaco comunica al consiglio comunale le sostituzioni.
6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 2 sono irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa sostituzione.
7. Il Sindaco può revocare gli amministratori di cui al comma 1 nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi degli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune. Il sindaco comunica al consiglio il provvedimento motivato di revoca.

La Giunta

Art. 33 – **Composizione**

Al comma 1 aggiungere: nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.

..... (omissis)



Deleghe ai consiglieri comunali.

Il Sindaco

Art. 44 – Funzioni.

come l'esistente

Art. 45 – Competenze

- Il comma 1 lett. a) è sostituito dal seguente: a) rappresenta il Comune e convoca e presiede la Giunta Comunale;
- al comma 1 lett. c) aggiungere: e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dei capi servizio;
- al comma 1 lett. l) sostituire "...di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" con "...di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"
- al comma 1 lettera q) sostituire "entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2 lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142 fino al termine del periodo (prima adunanza) " con "provvede alla nomina dei rappresentanti o alla decadenza dei rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende e Istituzioni secondo quanto previsto dall'art. 32 bis del presente Statuto e secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 2 lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel rispetto, ove possibile, del principio di pari opportunità tra uomini e donne";
- al comma 1 lett. t) aggiungere dopo ordinanze ordinarie, ove non espressamente attribuite ai Responsabili di servizio.
- aggiungere al comma 1 la lettera u) Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio su materie di sua competenza secondo quanto specificato all'art. 17bis.